# SENATO DELLA REPUBBLICA

——XIV LEGISLATURA——

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

128° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 APRILE 2002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

# INDICE

Commissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	<b>»</b>	8
5ª - Bilancio	<b>»</b>	21
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni	<b>»</b>	23
10 <sup>a</sup> - Industria	<b>»</b>	27
11 <sup>a</sup> - Lavoro	<b>»</b>	47
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	69
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri	<b>»</b>	72
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri	*	75
CONVOCAZIONI	Pag.	76

# AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

# MARTEDÌ 2 APRILE 2002 123<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,35.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in conformità con quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è testé riunito, nel calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana figurano la replica del relatore e del Governo sui disegni di legge n. 1206 e connessi, sul conflitto di interessi, il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 1213, recante la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, lo svolgimento delle relazioni introduttive sul disegno di legge costituzionale n. 1238, sulle modifiche degli statuti delle regioni a statuto speciale, e sul disegno di legge n. 1271, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione nonchè l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1187, sulla devoluzione. Giovedì 11 aprile, alle ore 15, proseguirà inoltre l'indagine conoscitiva sulle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione con l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali in merito al disegno di legge n. 1094, sull'attuazione dell'articolo 122 della Costituzione. Il disegno di legge n. 1281, recante modifiche della legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, assegnato alla Commissione, sarà altresì iscritto all'ordine del giorno per la prossima settimana.

Il Presidente comunica infine che, come convenuto in Ufficio di presidenza, chiederà al Presidente del Senato di autorizzare la partecipazione dei senatori Basile, Bassanini e Magnalbò, in rappresentanza della Commissione, alla Conferenza internazionale su *«e-Government* per lo svi-

luppo», promosso dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie a Palermo il 10 e 11 aprile prossimi.

La Commissione prende atto.

#### IN SEDE REFERENTE

- (1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati
- (9) ANGIUS ed altri. Norme in materia di conflitto di interessi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento
- (36) CAMBURSANO. Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità
- (203) CAVALLARO ed altri. Norme in materia di conflitto di interessi
- (420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANCINO. Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo
- (1017) RIPAMONTI. Norme in materia di conflitto di interesse
- (1174) MALABARBA ed altri. Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi
- (1250) ANGIUS ed altri. Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi
- (1255) VILLONE ed altri. Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 27 marzo 2002.

La senatrice DENTAMARO sottolinea la novità assoluta rappresentata dal disegno di legge n. 1206 rispetto all'impostazione delle soluzioni precedentemente elaborate, che si orientavano verso l'utilizzo dell'istituto del *blind trust* nel presupposto che non si potesse intervenire sugli atti dei componenti del Governo senza interferire nei rapporti fra Esecutivo, Parlamento e Presidente della Repubblica, protetti dalla Costituzione.

Il dibattito sulla «proposta Frattini», nella scorsa legislatura, ha dimostrato che è possibile elaborare soluzioni efficaci, anche se non radicalmente definitive, bloccando i canali attraverso i quali si alimentano le situazioni di conflitto di interesse. L'opposizione di centro-destra giudicò quella soluzione un sostanziale esproprio, ma l'esclusione della mera proprietà dai motivi di incompatibilità, dichiarata all'articolo 2 del disegno di legge in esame, non tiene conto che la libertà d'impresa e la proprietà privata non sono oggetto di garanzia assoluta nella Costituzione e ammettono

un limite (ribadito nell'articolo 832 del codice civile) in ragione della loro funzione sociale.

Non può destare scandalo, allora, la previsione di una opzione alternativa nel momento in cui si assume una funzione pubblica, analogamente a quanto è stabilito in varie norme per professionisti e impiegati, anche se la Costituzione contempla una protezione del diritto al lavoro più accentuata di quella del diritto di proprietà.

Il testo all'esame della Commissione dimostra, a suo parere, che senza una modifica della Costituzione non si può incidere risolutivamente sul problema del conflitto di interessi. Le considerazioni svolte dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Tesauro, confermano le perplessità sull'intervento solo successivo, volto ad accertare eventuali contrasti delle decisioni assunte con l'interesse pubblico, essendo invece necessario evitare a priori che le scelte pubbliche siano condizionate dall'interesse privato. In tale senso si orienta anche la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il funzionario che si trovi in situazione di conflitto di interessi non deve partecipare alle deliberazioni, pena l'illegittimità delle deliberazioni stesse, indipendentemente dalla verifica di un concreto vantaggio privato o di un danno pubblico.

Criticabile appare anche l'indeterminatezza delle fattispecie di conflitto di interessi. Mentre si escludono, fra gli altri, gli atti omissivi e quelli collegiali, si introducono infatti condizioni in base alle quali l'accertamento risulterebbe limitato a improbabili casi di scuola e si ignorano proprio quelle situazioni di conflitto di interessi in cui possono determinarsi le più temute interferenze.

L'oratrice ricorda, poi, che il presidente Pastore ha definito «rivoluzionario» il meccanismo di monitoraggio degli atti di Governo da parte dell'Autorità antitrust nonostante le difficoltà pratiche di attuazione ed i limiti della sanzione prevista, costituita dalla sola comunicazione motivata al Parlamento. Tale norma risulta inutile, poiché non occorrono disposizioni ulteriori per ribadire il controllo politico del Parlamento sull'attività di Governo. Anche il parere vincolante sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli del conflitto di interessi, che l'Autorità garante deve formulare, ripropone la questione di un intervento efficace su rapporti regolati a livello costituzionale, così come si presentano ugualmente inutili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante quando esso sia riconducibile ad atti del titolare di cariche di Governo. L'unica disposizione di portata innovativa concreta è quella che esclude la mera proprietà dell'impresa dai motivi di incompatibilità, che rappresenta una patente di legalità della situazione del Presidente del Consiglio.

Dopo aver ricordato le diverse ipotesi di soluzione avanzate dagli esponenti del centro-sinistra, sollecita infine l'attenzione del relatore e del Governo sulla proposta di estendere l'applicazione della disciplina sulla *par condicio* nei periodi diversi da quello elettorale. È auspicabile, in ogni caso, che nelle repliche si indichino le modifiche che la maggio-

ranza è intenzionata ad approvare, tenendo conto delle proposte ampie e diversificate avanzate dai Gruppi dell'opposizione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale e comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al disegno di legge n. 1206, approvato dalla Camera, già fissato a venerdì 5 aprile, tenendo conto che le repliche del relatore e del Governo avranno luogo la prossima settimana, è prorogato a giovedì 11 aprile, alle ore 19.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, relatore, illustra il contenuto del decretolegge n. 45, volto a prorogare al 31 maggio il termine relativo alla garanzia finanziaria concessa dallo Stato in favore delle imprese operanti nel settore del trasporto aereo, sottolineandone l'indifferibile necessità a causa del protrarsi delle condizioni determinatesi a seguito dei noti eventi dell'11 settembre 2001. Propone, pertanto, un parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, relatore, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, osserva che la proroga disposta con il decreto-legge n. 45 è stata concordata in sede comunitaria, considerato il protrarsi della crisi mondiale del trasporto aereo.

Non rilevandosi elementi di incompatibilità costituzionale, propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario MAMMOLA, a nome del Governo, apprezza le considerazioni svolte dal relatore e ricorda che le misure prorogate sono state già valutate positivamente da entrambi i rami del Parlamento. Precisa che la garanzia finanziaria dello Stato è concessa in favore sia delle im-

prese di trasporto aereo sia delle società di gestione aeroportuali e previa corresponsione di un premio, al fine di evitare situazioni incompatibili con le regole comunitarie in materia di concorrenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

# GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

# MARTEDÌ 2 APRILE 2002 73° Seduta

# Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 21,15.

#### IN SEDE REFERENTE

(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto legge, a partire dagli emendamenti all'articolo 1.

Interviene il senatore ZANCAN il quale sottolinea preliminarmente di essere d'accordo con le ipotesi di modifica del decreto-legge in conversione delineate in sede informale su iniziativa dell'Organismo unitario dell'avvocatura e del Consiglio nazionale forense, osservando al riguardo come tali proposte siano state predisposte dall'Avvocatura al di fuori di qualsiasi logica di categoria ed unicamente facendosi carico degli interessi del «servizio giustizia» in generale.

Prende quindi la parola il relatore BUCCIERO il quale illustra l'emendamento 1.1, sottolineando come esso sia volto essenzialmente a chiarire la portata della previsione del vigente comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999. Il senatore FASSONE aggiunge la sua firma e illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 1.3, sottolineando l'esigenza di un intervento emendativo che ponga rimedio a prassi distorsive e contrastanti con la *ratio* dell'articolo 9 della legge n. 488, secondo le quali, fra l'altro, sarebbero ancora soggetti all'imposta di bollo atti anteriori all'iscrizione a ruolo come l'atto di citazione.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 1.1.

Prende la parola il senatore ZANCAN, il quale in merito all'emendamento 1.1 osserva che l'elencazione ivi contenuta non può che avere, stante la lettera della norma, carattere esemplificativo e non tassativo.

Il senatore CENTARO ritiene, con riferimento all'emendamento 1.1, che la Commissione si trovi di fronte all'alternativa o di far ricorso ad una formulazione di carattere esclusivamente generale ovvero di accompagnare la formulazione di carattere generale con una elencazione che però non dovrà avere in nessun caso carattere limitativo.

Il senatore CAVALLARO osserva come la nozione di atti prodromici abbia carattere dottrinale e non normativo e come pertanto essa potrebbe suscitare incertezze sul piano applicativo. Ritiene al riguardo che in luogo del termine «prodromico» si potrebbe utilizzare l'espressione «antecedente necessario».

Il senatore GUBETTI propone, a sua volta, l'espressione «antecedenti, necessari o funzionali».

Il relatore BUCCIERO osserva che l'inserimento nel testo dell'emendamento 1.1 di un'elencazione – che peraltro indiscutibilmente ha solo carattere esemplificativo e non tassativo – è funzionale all'esigenza pratica di evitare incertezze nella fase applicativa, riducendo così il rischio di un potenziale contenzioso.

Il senatore Luigi BOBBIO condivide le considerazioni da ultimo svolte dal relatore Bucciero, pur sottolineando l'esigenza di evitare il pericolo di una formulazione della norma che ne implichi un eccessivo ampliamento, anche per i problemi di copertura finanziaria che ne deriverebbero.

Il presidente Antonino CARUSO richiama l'attenzione sulla vicenda complessiva in cui il decreto-legge in conversione si inserisce. Non può infatti non ricordarsi come l'introduzione della norma sul contributo unificato abbia legittimamente suscitato l'aspettativa che il pagamento di tale

contributo, nell'ambito del singolo procedimento, avrebbe fatto sì che gli interessati non avrebbero dovuto pagare alcun'altra imposta o tassa. Con l'entrata in vigore di tale disposizione, invece, gli operatori si sono accorti che non era così, e ciò ha determinato una forte reazione negativa, alla quale il Governo ha cercato di dare una risposta con il decreto-legge in titolo.

Il senatore ZANCAN fa presente che, qualunque siano le modifiche che verranno apportate al decreto-legge in conversione, esse devono assicurare un quadro di riferimento certo al cittadino, che deve sapere quanto gli costerà la scelta di rivolgersi alla giustizia per chiedere la riparazione di un torto subito. In questa prospettiva è evidente che la disciplina del contributo unificato dovrà assicurare, per risultare soddisfacente, che una volta versato tale contributo l'utente non sarà più tenuto all'esborso di somme ulteriori.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CENTARO, che prospetta alcune possibili modifiche, prende brevemente la parola il relatore BUC-CIERO, che si riserva di presentare in un momento successivo una possibile riformulazione dell'emendamento in questione.

Dopo che il senatore FASSONE ha aggiunto la sua firma e rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.4, il relatore BUCCIERO illustra l'emendamento 1.5, sottolineando come tale proposta emendativa sia volta a modificare la disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, laddove essa addossa esclusivamente alla parte attrice l'onere del pagamento in via anticipata del contributo unificato. Al riguardo sottolinea come nella normalità dei casi la parte attrice nel processo civile è rappresentata dal soggetto che ha subito la lesione dei propri diritti, e non gli appare ragionevole far gravare su quel soggetto l'intero onere del pagamento in via anticipata del contributo, tanto più se si tiene conto che, nella normativa previgente, da un lato l'attore era tenuto al pagamento dell'iscrizione a ruolo e del bollo sui propri atti e, dall'altro, però la parte convenuta era tenuta anch'essa al pagamento del bollo sui propri atti. In altri termini, l'emendamento si propone di ristabilire la situazione di maggiore equilibrio che per questo verso contraddistingueva la normativa preesistente.

Il senatore CENTARO manifesta perplessità sulla proposta contenuta nell'emendamento 1.5 con particolare riferimento alle conseguenze che da una simile previsione deriverebbero nell'ipotesi in cui si sia verificata la contumacia del convenuto ed alla problematicità della previsione di un meccanismo che, nei casi di processi con più di due parti costituite, porterebbe al versamento in via anticipata di una somma per definizione superiore all'ammontare del contributo unificato.

Il presidente Antonino CARUSO osserva che la possibilità da ultimo prospettata dal senatore Centaro non è asistematica, né ha carattere innovativo, soprattutto se si tiene conto di quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore.

Il relatore BUCCIERO sottolinea come il numero dei processi contumaciali sia assai limitato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI manifesta anch'ella perplessità sull'emendamento 1.5, temendo che una simile previsione possa facilitare la proliferazione di liti temerarie.

Il senatore ZANCAN concorda con la senatrice Alberti Casellati.

Il senatore FASSONE osserva che la proposta contenuta nell'emendamento 1.5 ha senz'altro un significativo punto d'appoggio nella situazione normativa preesistente all'entrata in vigore del contributo unificato, situazione nella quale effettivamente anche il convenuto era tenuto al pagamento di parte delle spese di giudizio.

Seguono ulteriori interventi del senatore CENTARO – secondo il quale l'approvazione dell'emendamento stravolgerebbe il principio di fondo della normativa sul contributo unificato, principio in base al quale chi chiede di usufruire del servizio giustizia è tenuto al pagamento in via anticipata delle spese relative – del presidente Antonino CARUSO – che ribadisce le ragioni a sostegno della proposta emendativa del relatore considerandole prevalenti anche rispetto alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Cenataro – e del senatore ZANCAN, che ritiene che l'apporvazione dell'emendamento 1.5 determinerebbe un quadro di riferimento di minore certezza del contesto normativo.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 1.6.

Il senatore ZANCAN illustra l'emendamento 1.7.

Il relatore BUCCIERO illustra l'emendamento 1.8, del quale il presidente Antonino CARUSO prospetta una possibile riformulazione.

Il senatore FASSONE aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.9.

Il senatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 1.10 e ritira quindi l'emendamento 1.11.

Il senatore ZANCAN disapprova le modalità con le quali è stata pianificata la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo, lamentando la scarsità del tempo a disposizione per approfondire l'argomento e per predisporre, conseguentemente, gli emendamenti per l'esame in Assemblea.

Il RELATORE, dopo aver dato conto dell'emendamento 1.12, lo modifica sostituendo la parola «trenta giorni» con le parole «sessanta giorni», ciò al fine di estendere ulteriormente il tempo a disposizione del funzionario addetto all'ufficio giudiziario per notificare l'invito al pagamento del contributo dovuto.

Il sottosegretario VENTUCCI, precisando che la posizione del Governo non è, in linea di massima, contraria ritiene tuttavia preferibile lasciare immutato il testo dell'emendamento.

Il senatore FASSONE aggiunge la firma e dà quindi per illustrato l'emendamento 1.13.

Il RELATORE illustra, poi, l'emendamento 1.14 che è volto ad escludere dal pagamento del contributo unificato alcuni procedimenti di particolare significato sociale.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta una riformulazione più sintetica e omnicomprensiva dell'emendamento stesso.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime perplessità sulla relativa copertura.

Il senatore Luigi BOBBIO dà conto dell'emendamento 1.15, prospettando una riformulazione del tetto ivi indicato per quanto attiene al valore dei procedimenti esecutivi immobiliari.

L'emendamento 1.16 viene quindi accantonato.

Vengono, quindi, dati per illustrati gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20, di identico contenuto.

Il sottosegretario VENTUCCI preannuncia perplessità sulla copertura degli emendamenti in questione.

Il PRESIDENTE aggiunge la firma all'emendamento 1.21 e lo illustra.

Il senatore CENTARO esprime perplessità sull'adeguatezza di tale scelta per quanto riguarda gli effetti finanziari.

Il PRESIDENTE ritiene che, comunque, gli effetti sarebbero benefici dal punto di vista della semplificazione amministrativa che ne deriverebbe. Il senatore FASSONE aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 1.22 sul quale il sottosegretario VENTUCCI e il RELATORE esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 1.23, che viene dato per illustrato dal RELA-TORE, il sottosegretario VENTUCCI preannuncia un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,35.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1217

#### Art. 1.

#### 1.1

# IL RELATORE

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è inserito il seguente:

"1-bis. Per atti e provvedimenti si intendono tutti quelli funzionali e prodromici si suddetti procedimenti e, fra questi, la procura alle liti, l'atto di precetto, l'atto di pignoramento, le copie conformi dei suddetti e dei verbali di causa, la relazione del consulente tecnico di ufficio, l'atto di costituzione di parte civile, l'istanza di ammissione al passivo fallimentare, le copie conformi ed il provvedimento comunque conclusivo"».

## 1.2

**C**ALVI

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è inserito il seguente:

"1-bis. Per atti e provvedimenti si intendono tutti quelli funzionali, antecedenti e susseguenti ai procedimenti di cui al comma 1, compresi la procura alle liti, l'atto di precetto, l'atto di pignoramento, la relazione del consulente tecnico di ufficio, l'atto di costituzione di parte civile, l'istanza di ammissione al passivo fallimentare, le copie conformi ed il provvedimento comunque conclusivo».

**C**ALLEGARO

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte le seguenti parole: "Il contributo comprende anche i costi degli atti anteriori all'iscrizione a ruolo o al deposito del ricorso o all'istanza di assegnazione o vendita nei procedimenti esecutivi"».

## 1.4

**C**ALVI

Al comma 1, al capoverso 3, ivi richiamato, dopo le parole: «la vendita dei beni pignorati», inserire le seguenti: «o che interviene nella procedura di esecuzione».

# 1.5

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «pagamento del contributo» con le seguenti: «pagamento della metà del contributo» e, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al pagamento in via anticipata dell'altra metà di detto contributo è tenuta ogni parte che si costituisce nel procedimento».

# 1.6

IL RELATORE

Al comma 1, al capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «i valori indicati nella tabella 1 allegata alla» inserire la seguente: «presente».

# 1.7 Zancan

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sopprimere le parole da: "nel caso in cui" fino alla fine».

# 1.8

#### IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «è prenotato a debito anche l'importo dell'eventuale provvisionale liquidata nel corso del processo penale».

# 1.9

**C**ALVI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "nelle conclusioni dell'atto introduttivo", sono inserite le seguenti: "o nella nota di iscrizione a ruolo o in altro atto equipollente"».

#### 1.10

Воввю Luigi

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Sono aggiunte alla fine del medesimo comma 5 le seguenti parole: "Ai fini del presente articolo, i giudizi dinanzi al giudice amministrativo si considerano tutti di valore indeterminabile"».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-ter. Il numero 2 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "I processi amministrativi si considerano sempre ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del numero 1 della presente tabella"».

Вовыо Luigi

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

"5-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, la somma non corrisposta, con gli interessi legali dalla data in cui si è determinato il presupposto del pagamento sino alla data di pronunzia della sentenza è liquidata unitamente alla imposta di registro e riscossa con le stesse modalità. Per i procedimenti che non si concludono con sentenze soggette a registrazione e per i giudizi civili che vengono cancellati dal ruolo, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario notifica entro 30 giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo alla parte obbligata l'invito al pagamento dell'importo eventualmente ancora dovuto in applicazione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. A tal fine l'invito è trasmesso per conoscenza anche all'ufficio delle entrate competente per territorio, che provvede agli adempimenti di competenza in caso di mancato pagamento nel termine assegnato"».

# 1.12

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 5-bis sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

#### 1.13

**C**ALVI

Al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: «i procedimenti cautelari attivati in corso di causa» inserire le seguenti: «, i procedimenti ex articoli 146, 148, 317-bis e 261 del codice civile in materia fallimentare e minorile, anche esecutivi, di opposizione e cautelari volti alla corresponsione e revisione dei contributi per il mantenimento della prole, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.582,28».

#### IL RELATORE

Al comma 5, capoverso 8 aggiungere il seguente periodo: «Non sono altresì soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti ex articoli 146 del codice civile volti a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 147 del codice civile; i procedimenti di cui all'articolo 148 del codice civile, i procedimenti di cui all'articolo 317-bis del codice civile e i procedimenti volti all'adempimento di quanto disposto dall'articolo 261 del codice civile, nonchè tutti i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari volti alla corresponsione e revisione dei contributi per il mantenimento per la prole».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, aggiungere le seguenti parole: «Aggiungere alla fine del numero 4-bis della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, le seguenti parole: «fatta eccezione per quanto disposto dal precedente comma 8».

#### 1.15

# Вовыо Luigi

Al comma 5 capoverso 8 aggiungere le seguenti parole: «i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2.582,28».

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere le seguenti parole: «Aggiungere alla fine del numero 5 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, le seguenti parole: «fatta eccezione per quanto disposto dal precedente comma 8».

#### 1.16

#### IL RELATORE

Al comma 5, al capoverso 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del punto 1 della Tabella 1».

AZZOLLINI, CENTARO, NOCCO, BOBBIO Luigi

Sopprimere il comma 6.

1.18

ZANCAN

Sopprimere il comma 6.

1.19

**C**ALLEGARO

Sopprimere il comma 6.

1.20

Ruvolo

Sopprimere il comma 6.

1.21

PELLICINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1º marzo 2002, esclusivamente ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo anteriormente alla data del 1º marzo 2002, si applica la disciplina normativa in vigore prima di tale data, sia per quanto concerne l'imposta di bollo che per quanto attiene al pagamento dei diritti di cancelleria».

**C**ALVI

Al comma 6, capoverso 11, sostituire le parole da: «la parte si avvale» fino a: «c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000» con le seguenti: «può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione:

- a) del 20 per cento se il pagamento ha luogo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) del 30 per cento se il pagamento ha luogo entro i 90 giorni successivi;
- c) del 50 per cento se il pagamento ha luogo dopo la scadenza di tale termine».

Al secondo periodo, sostituire dalle parole:«i procedimenti rimessi» fino alle parole: «al 1º gennaio 1992» con le seguenti: «, nè al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria, i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 30 aprile 1995» e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'opzione esercitata da una delle parti in causa, esclude qualsiasi ulteriore onere a carico delle altre parti del giudizio».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento; a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

## 1.23

# IL RELATORE

Al comma 6, capoverso 11, dopo le parole: «1° marzo 2002», le parole da: «la parte» sino a: «iscritte dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 30 per cento se il pagamento ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e del 50 per cento se il pagamento ha luogo dopo la scadenza di tale termine».

#### 1.24

# IL RELATORE

Al comma 6, terzo periodo dopo le parole: «al presente articolo» inserire le seguenti: «nè al pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria, dei diritti di chiamata di causa».

# BILANCIO $(5^a)$

# MARTEDÌ 2 APRILE 2002 102ª Seduta

# Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 17,15.

#### IN SEDE CONSULTIVA

## (848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio degli emendamenti precedentemente accantonati. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su ulteriori emendamenti)

Il senatore GRILLOTTI, in sostituzione del relatore IZZO, fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti al disegno di legge concernente delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002. Ricorda che nella seduta del 13 febbraio scorso la Commissione aveva espresso il parere su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 8.122, 13.9 e 13.31, per i quali era stato disposto l'accantonamento. Sono stati altresì trasmessi ulteriori emendamenti, rispetto ai quali, per quanto di competenza, occorre valutare gli effetti degli emendamenti 10.100 (relativamente alla possibilità o meno che la lettera d) possa tradursi per gli enti pubblici economici in un obbligo di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato) e 10.100/46 (limitatamente ai profili connessi alla lettera c)). Con riferimento poi all'emendamento 10.100/26, la valutazione sembra porsi in relazione a quella del citato emendamento 10.100. Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario TANZI fa presente che, per quanto di competenza, il Governo non ha osservazioni da formulare, in particolare, per quanto riguarda la lettera d) dell'emendamento 10.100, precisa che da tale disposizione non deriva per gli enti pubblici economici alcun obbligo di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il senatore PASQUINI condivide le osservazioni del relatore e ritiene che, dall'emendamento 10.100, possano derivare maggiori oneri per gli enti pubblici economici.

Il senatore MORANDO osserva che, in presenza di un preciso indirizzo ad effettuare l'operazione di trasformazione dei rapporti di lavoro, appare quantomeno incauto affermare che dalla norma in esame non derivano maggiori oneri, anche in relazione al fatto che non si è inteso estenderla alle altre amministrazioni pubbliche. Fa presente quindi che, a suo avviso, sarebbe il caso di precisare che dall'applicazione agli enti pubblici economici della citata lettera d) non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la norma sembra avere valenza programmatica e non precettiva per tali enti. Inoltre, l'articolo 13 del disegno di legge già prevede una clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore PIZZINATO osserva che un rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta maggiori oneri rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo determinato in quanto a quest'ultimo non sono applicabili alcuni istituti contrattuali.

Il senatore PASQUINI ribadisce che, a suo avviso, dalla lettera d) dell'emendamento 10.100 non possono non derivare maggiori oneri.

Il relatore GRILLOTTI osserva che, non essendo la retribuzione legata all'anzianità, appaiono condivisibili le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, tenuto conto delle osservazioni svolte, si potrebbe riproporre nella disposizione in esame una specifica clausola di invarianza degli oneri.

Il relatore GRILLOTTI propone quindi di esprimere, sugli ulteriori emendamenti trasmessi, parere di nulla osta ad eccezione degli emendamenti 10.100, 10.100/26 e 10.100/46, sui quali propone di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia introdotta una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Propone, infine, di rinviare l'esame degli emendamenti già, a suo tempo, accantonati.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha dichiarato di condividere l'esigenza manifestata dai senatori PIZZINATO, PASQUINI e MORANDO di esprimere al più presto anche il parere sugli emendamenti accantonati, la proposta del relatore, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 17,35.

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

# MARTEDÌ 2 APRILE 2002 55<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente GRILLO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO riferisce sul disegno di legge in esame che, insieme alla legge n. 443 del 2001, ai relativi decreti delegati in corso di predisposizione e alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, costituisce il tassello di un'unica strategia per mezzo della quale il Governo intende perseguire l'obiettivo di ridurre il deficit infrastrutturale nel quale versa il nostro Paese. In particolare, dopo aver evidenziato che alcune linee di intervento – già tracciate nella legge obiettivo – risultano confermate anche nel collegato, come ad esempio lo snellimento delle procedure e l'adeguamento delle normative, si sofferma quindi sulle modifiche più significative inserite nell'articolato all'ordinamento vigente con particolare riguardo all'articolo 7 che prevede una sorta di manutenzione straordinaria della legge quadro sugli appalti pubblici, la n. 109 del 1994, in vista di una ridistribuzione delle fonti normative che incideranno su tale materia per effetto della riforma del titolo V della Costituzione. In primo luogo, alcune di queste modifiche traggono origine da pronunce giurisdizionali in sede europea, come la sentenza della Corte di giustizia europea del luglio 2001 sulla realizzazione diretta da parte di un privato di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione dovuto: nel disegno di legge, quindi, si escludono tali opere dall'ambito applicativo della legge, salvo che il valore di singole opere sia superiore alla soglia comunitaria di cinque milioni di euro. Anche la modifica in tema di valutazione delle offerte anomale scaturisce da una sentenza della Corte di giustizia europea del novembre 2001; di conseguenza si propone di eliminare quella parte dell'articolo 21-bis della legge quadro che obbliga le amministrazioni aggiudicatrici a considerare, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte pervenute, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente. Sono state pertanto proposte alcune modifiche relative alla possibilità di precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché di indicare quelle necessarie per l'ammissibilità delle offerte.

In secondo luogo, ulteriori modifiche apportate alla legge n. 109 del 1994 vengono incontro ai rilievi di alcuni operatori del settore che auspicavano uno snellimento delle procedure anche per le spese minori ed investono settori rilevanti, a partire dal ruolo del concessionario. Infatti, la legge «Merloni» aveva regolato tale istituto in modo diversificato poiché il concessionario poteva essere definito o come committente o come esecutore o, infine, come promotore. Tutti questi modi di configurare tale figura risultano oggetto di modifiche da parte del disegno di legge in titolo; infatti, l'articolo 2, comma 3 della legge quadro sugli appalti pubblici risulterebbe ora integrato dalla previsione in base alla quale ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della legge in materia di pubblicità di bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del giugno 1993. Si tratta di una integrazione condivisibile anche se dovrebbe essere oggetto di riflessione il fatto che la maggior parte delle concessioni non deriva da gare ad evidenza pubblica. Inoltre, anche l'articolo 19 della legge quadro sarebbe modificato nel comma 1. Rilevanti risultano anche essere i mutamenti proposti agli articoli che trattano la figura del promotore poiché si prevede una sorta di fase preliminare nella quale compare una figura che potrebbe essere definita «pre-promotore», mentre risultano diversamente articolate le tre fasi successive riguardanti, rispettivamente, la pubblicazione delle opere, l'espletamento della gara e la negoziazione. In ordine a questo ultimo ambito di intervento rileva che la procedura di scelta del promotore risulta ancora macchinosa e che sarebbe opportuna la reintroduzione di termini precisi per rendere la procedura più trasparente.

Tutto il tema della finanza di progetto, senza la quale il piano di rilancio infrastrutturale, perseguito dal Governo, sarebbe destinato all'insuccesso è quindi modificato e arricchito. Bisogna infatti tener conto che il rafforzamento di questo meccanismo nasce dalla considerazione che le piccole e medie imprese costituiscono il traino per la realizzazione di molte opere, ma le stesse sono prive di una sufficiente capacità finanziaria e pertanto occorre che si associno insieme a banche e fondazioni per poter operare nel mercato delle opere pubbliche. Su questo punto è apprezzabile la previsione in base alla quale lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che concorrono alle società di progetto possa avvenire in qualsiasi momento. In ogni caso, nello sviluppo della finanza di progetto risultano prioritarie due esigenze: la trasparenza nel funzionamento del mercato e l'individuazione di una giusta tariffa nel rispetto della normativa comunitaria e dei piani finanziari sottoscritti.

Un altro settore di intervento è quello dedicato al ruolo delle fondazioni bancarie e delle camere di commercio nel finanziamento delle opere da realizzare: risulta condivisibile la scelta del Governo di coinvolgere maggiormente questi enti, tenendo però presente la necessaria distinzione tra un loro coinvolgimento, per mezzo del reddito e del patrimonio stimato in circa centomila miliardi di lire. Infatti, nel primo caso, sarebbe stato sufficiente dare seguito alle indicazioni già contenute nella cosiddetta legge ordinamentale sulla materia – alla redazione della quale aveva dato il suo contributo – nel senso di coinvolgere le fondazioni nella fase iniziale di progettazione. Nel secondo caso – che sembra essere oggetto della previsione – invece, il coinvolgimento tramite il patrimonio potrà essere maggiore anche se va chiarito che, in ogni caso, gli investimenti dovranno risultare redditizi dal momento che gli amministratori delle fondazioni rispondono della tutela del patrimonio.

Per quanto concerne le modifiche apportate al sistema di qualificazione e di certificazione delle imprese, rileva in primo luogo come l'introduzione di questo nuovo regime abbia conseguito risultati positivi poiché si è rimesso ordine nel settore, sono diminuiti i margini di errore nell'espletamento delle gare e si è posta l'Italia all'avanguardia dal momento che in recenti provvedimenti della Comunità europea si fa riferimento all'introduzione di un sistema di certificazioni analogo a quello che il nostro paese sta sperimentando. Anche alla luce di questo quadro positivo emergono, dalla previsione del collegato, due aspetti che sarebbe opportuno approfondire: l'incompletezza normativa del settore e la ridefinizione dei poteri assegnati all'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici che attualmente non dispone di strumenti sanzionatori. D'altro canto, suscitano perplessità anche le modifiche che consentono alle Regioni di elevare il livello dei lavori, per i quali non è richiesta la qualificazione, e che protraggono l'efficacia della qualificazione che diverrebbe ora di cinque anni.

Dopo aver dichiarato apprezzabile l'intervento in materia di appalto integrato, si sofferma quindi sull'articolo 10 che, abrogando il comma 2 dell'articolo 131 della legge Finanziaria 2001, prevede, per le opere relative all'alta velocità ferroviaria, il ripristino del meccanismo del contraente generale nato nel 1992. Gli obiettivi di riduzione dei costi e dei tempi per la realizzazione dei lavori che la norma ricordata si poneva, non risultano essere realizzati e pertanto appare coerente l'abrogazione di essa proposta dal Governo anche perché in molte parti del collegato si intende proprio rafforzare la figura del contraente generale.

Sono altresì rilevanti alcune modifiche che si propone di apportare alla legge tanto nel senso di rafforzare il ruolo delle Regioni quanto nelle indicazioni che dovranno essere inserite nel programma delle opere strategiche contenuto nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Dopo aver sottolineato la meritevolezza delle previsioni contenute nell'articolo 15, relativo al fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale, e negli articoli 18, 19 e 20, concernenti gli interventi per i mondiali di sci in Valtellina, per le Olimpiadi invernali a Torino e per le Universiadi invernali a Tarvisio, si sofferma sull'articolo 32, in ordine al quale rileva che il Governo avrebbe dovuto operare con maggior coraggio nell'assegnazione degli sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio. Infatti appare sottovalutato il problema del recupero della competitività di tale settore che invece dovrebbe essere rafforzato dal momento che in più di un'occasione, anche davanti alla presenza del capo dello Stato, si è sottolineata l'esigenza di far decollare il sistema delle cosiddette autostrade del mare quale unica alternativa praticabile contro la congestione del traffico. Con riferimento poi all'articolo 34, comma 5, in merito alla cessione di aree demaniali, la scelta dell'Esecutivo sembra essere in linea con il contenuto degli ordini del giorno che furono approvati dal Senato nel corso dell'esame dell'ultima legge Finanziaria; infatti, correggendo la previsione originariamente contenuta, si specifica che sono oggetto di trasferimento le sole opere di urbanizzazione e costruzioni eseguite a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia.

In conclusione, ribadisce l'importanza del disegno di legge in esame sul quale esprime una valutazione complessivamente positiva che non esclude la possibilità di accogliere eventuali proposte correttive, soprattutto se esse renderanno migliore l'articolato rispetto agli obiettivi da perseguire: il recupero della competitività; il rispetto delle norme comunitarie, nonché lo sviluppo della concorrenza nel mercato delle infrastrutture al fine di attrarre risorse private.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

# INDUSTRIA $(10^a)$

# MARTEDÌ 2 APRILE 2002 57<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 14,20.

## IN SEDE REFERENTE

(1125-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

Il senatore TURRONI ribadisce la propria contrarietà sul decreto-legge in titolo. Ricorda che è stata recentemente attivata la costruzione di quattro nuove centrali elettriche e che è in fase di dirittura d'arrivo il procedimento relativo ad altre dieci centrali. Ciò determina una situazione di produzione energetica largamente sufficiente rispetto al fabbisogno e rende il decreto-legge sostanzialmente inutile, nonché falso il presupposto che ne giustifica l'approvazione. Alle critiche che la sua parte politica e gli altri Gruppi di opposizione avevano mosso, con riferimento alla costituzionalità del provvedimento di urgenza e alla disparità di trattamento che si determina fra vecchie e nuove centrali, si aggiunge quindi la constatazione della non necessità di introdurre le modifiche alla normativa vigente che il decreto-legge contiene. Si augura che, alla luce di tali considerazioni, il Governo e i Gruppi di maggioranza vogliano attuare un ripensamento e giungere al ritiro del provvedimento.

Il senatore CHIUSOLI concorda con le valutazioni del senatore Turroni in ordine alla evidente inutilità del decreto-legge: del resto, la stessa

modifica introdotta dalla Camera, relativa alla soppressione dell'aggettivo «imminente» riferito al pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica, è indicativa di un diverso orientamento che viene emergendo. Con le autorizzazioni richiamate dallo stesso senatore Turroni è stata sbloccata la produzione di circa 3.200 MW e altri incrementi di produzione sono imminenti. Permane, peraltro, la preoccupazione da parte delle regioni sulle innovazioni al procedimento che sono previste nel decreto-legge.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi che sono stati soppressi dalla Camera dei deputati, occorre prendere atto che in quella sede i Gruppi di maggioranza e il Governo hanno mutato la posizione che avevano assunto durante la discussione al Senato. In prima lettura, infatti, non sono state accolte le proposte dei Gruppi di opposizione di non insistere nella approvazione di quegli stessi articoli aggiuntivi, nonostante fossero state sottolineate, con vigore, le ragioni che rendevano opportuno riproporre gli argomenti trattati in quelle disposizioni all'interno di un disegno di legge organico in materia di energia.

A suo avviso, il decreto-legge a questo punto viene confermato solo perché il Governo non vuole riconoscere che sarebbe opportuno un ripensamento. Auspica che durante la discussione, in Commissione e in Assemblea, emergano posizioni diverse.

Il senatore TRAVAGLIA sottolinea come il provvedimento sia giunto dalla Camera dei deputati con modifiche coerenti all'impostazione già adottata nel corso della prima lettura per quanto riguarda l'articolo 1. Sugli articoli aggiuntivi, peraltro, si è ritenuto di preferire la strada di un disegno di legge organico in materia di energia in cui sarà possibile disciplinare i diversi aspetti della materia. Non comprende, pertanto, la contrarietà manifestata dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione e auspica che la discussione si svolga in modo corretto e senza utilizzare formule non consone al dibattito parlamentare.

Il senatore NESSA chiede al rappresentante del Governo di esprimere la propria valutazione sulle obiezioni formulate dai senatori Turroni e Chiusoli con riferimento alla inutilità del decreto-legge.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che le decisioni che sono state assunte recentemente, in ordine alla costruzione di nuove centrali, hanno riguardato la valutazione di impatto ambientale, che costituisce una fase importante del relativo procedimento, ma non lo esaurisce. Restano, quindi, numerosi problemi aperti che il decreto-legge consente di affrontare in modo più efficace rispetto alle previsioni della normativa vigente. Per questo, a suo avviso, rimane inalterata la necessità di giungere alla conversione in legge del provvedimento.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi che sono stati soppressi dalla Camera, osserva che il Governo ha doverosamente tenuto conto della deliberazione unanime della X Commissione della Camera con la quale si chiede al Governo di assumere una iniziativa legislativa urgente in materia

di energia allo scopo di definire una legge organica di riforma. Rimane inalterato, peraltro, il problema dell'adeguamento della produzione energetica rispetto alle esigenze previste, considerando anche i tempi non brevi di realizzazione delle nuove centrali elettriche.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti.

Il senatore CHIUSOLI illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, sottolineando che essi sono finalizzati ad evidenziare l'inefficacia del provvedimento con il quale si vuole affrontare il problema dell'adeguamento della produzione di energia elettrica attraverso procedure che non coinvolgono sufficientemente le regioni e gli enti locali. Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi soppressi dalla Camera, ricorda che il Ministro delle attività produttive aveva definito, nel corso dell'esame in Commissione, quelle disposizioni come assolutamente indispensabili ed urgenti per l'imminente istituzione della Borsa elettrica e per evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte degli organi dell'Unione europea.

Il senatore TURRONI illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, precisando che essi mirano da un lato a sollecitare, nella sostanza, il ritiro del provvedimento d'urgenza e dall'altro ad eliminare le contraddizioni più evidenti e gli aspetti di pericolo che potrebbero determinarsi dal punto di vista ambientale.

Fa presente che, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1, la procedura prevista dal decreto non si applicherà alle nuove centrali per le quali sia stata già definita la valutazione di impatto ambientale. Inoltre, per l'autorizzazione unica non potrà che essere utilizzato lo strumento della Conferenza dei servizi previsto dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990. Anche per ciò che riguarda l'effetto di variante degli strumenti urbanistici, non si ravvisano elementi di innovazione tali da rendere più efficace il procedimento nel suo complesso. Quanto alle previsioni del comma 5 dell'articolo 1, osserva che per i progetti e per i controlli si dovrà necessariamente far riferimento alle linee di azione che sono ormai consolidate nella prassi. Manca, viceversa, ogni riferimento ad un quadro programmatorio in cui inserire le decisioni concernenti i singoli impianti. Dovrebbero essere esplicitate, infine, le modifiche alla già citata legge n. 241 del 1990.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, posti separatamente in votazione, vengono respinti, con il parere contrario del RE-LATORE e del GOVERNO, gli emendamenti da 1.46 a 1.14.

Il senatore TURRONI, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.13, osserva che l'introduzione della valutazione ambientale strategica consentirebbe di coinvolgere nel procedimento, sin dalla fase iniziale, i soggetti preposti alla tutela dei vincoli paesaggistici, archeologici e storico-ambientali. Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.13 viene respinto.

Viene anche respinto l'emendamento 1.15.

Il senatore CHIUSOLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.50, precisando che in esso sono contenuti i punti principali su cui occorrerebbe giungere ad una valutazione comune con le regioni e gli enti locali. In tal modo e non attraverso l'approvazione di un decretolegge, si affronterebbe in modo efficace la questione della copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica.

L'emendamento 1.50 viene posto ai voti e respinto con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Con separate votazioni, sono successivamente respinti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti da 1.49 a 1.17.

Il senatore TURRONI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.18, osservando che per evitare il rischio di decisioni non coordinate e rischiose dal punto di vista ambientale, occorrerebbe tener conto del quadro di programmazione urbanistica-regionale. In mancanza di ciò, sono fondati i motivi di preoccupazione di fronte alla presentazione di oltre 600 richieste di autorizzazione e alla utilizzazione di metodi di convincimento delle comunità locali, basate su forme di incentivazione, che appaiono certamente non condivisibili.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.18 viene respinto.

È respinto, successivamente, l'emendamento 1.19.

Il senatore TURRONI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.21. Ricorda che la legislazione del 1942 prevedeva forme di partecipazione e di coinvolgimento delle comunità locali rispetto a decisioni di grande rilievo. Si assiste, ora, a distanza di 60 anni ad un arretramento che appare assolutamente inaccettabile. Occorre riflettere sulle conseguenze che da ciò possono derivare anche in relazione all'incentivazione di forme di auto-organizzazione esterne ai circuiti decisionali istituzionali e a momenti di conflitto.

L'emendamento 1.21, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti da 1.41 a Tit. 3.

Poiché non sono state presentate richieste di ripristino degli articoli aggiuntivi soppressi dalla Camera dei deputati, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore COVIELLO esprime disagio per le modalità di svolgimento dell'esame in Commissione del provvedimento in titolo. I tempi sono stati estremamente ristretti e la convocazione odierna, anche se è venuta incontro a talune richieste dei Senatori, non ha tenuto conto delle esigenze di un adeguato approfondimento del contenuto delle modifiche introdotte dalla Camera. Chiede, quindi, alla Presidenza della Commissione, di compiere ogni sforzo per non alimentare situazioni conflittuali e per agevolare un andamento dei lavori sereno e proficuo.

Precisa che la sua parte politica non ha presentato emendamenti per manifestare il proprio dissenso nei confronti di un modo di procedere assolutamente insoddisfacente. Nel corso della prima lettura i Gruppi di maggioranza ed il Governo hanno respinto le perplessità che erano state avanzate in ordine alla proposta di inserire disposizioni aggiuntive al decreto-legge. Anche il parere della Commissione affari costituzionali del Senato aveva sottolineato come non fosse opportuno integrare il provvedimento di urgenza con norme di carattere generale che avrebbero potuto determinare un utilizzo improprio del decreto-legge. Analoghe valutazioni sono state formulate alla Camera anche da rappresentanti dei Gruppi di maggioranza ed è significativo anche il contenuto della segnalazione inviata dall'Autorità antitrust. Il fatto che poi alla Camera, con il consenso del Governo, gli articoli aggiuntivi siano stati soppressi è indicativo di una minore attenzione delle posizioni espresse dalla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato. Su questo punto, non solo come rappresentante dell'opposizione, non può che esprimere amarezza.

Sono stati avanzati dubbi sulla utilità del decreto-legge dopo le recenti decisioni concernenti la valutazione di impatto ambientale di alcune centrali elettriche. Restano, d'altra parte, valide le ragioni che consigliano interventi efficaci per coprire il fabbisogno energetico e permangono le preoccupazioni da parte delle regioni. In questa situazione sarebbe opportuno compiere un'attenta riflessione sulla situazione complessiva che si è determinata. Dichiara, in fine, il proprio voto di astensione.

Il senatore CORRADO ritiene che la Presidenza della Commissione abbia sempre agito con grande correttezza, abbia accolto le richieste avanzate dai Gruppi di opposizione e tenuto conto delle esigenze complessive della Commissione.

A suo giudizio, le posizioni che in passato sono state assunte dalle forze ambientaliste e che hanno condizionato le scelte dei governi hanno finito per determinare conseguenze negative non solo per i cittadini, ma anche per le forze politiche di Centro-Sinistra che, anche per questo, hanno visto diminuire il loro consenso. Dichiara, quindi, il proprio voto favorevole.

Il senatore TURRONI ricorda che la scelta sul nucleare è stata adottata attraverso un referendum popolare e non per la spinta di Gruppi minoritari. Richiamandosi ad una recente ricerca dell'Enea, sottolinea come la quantità di energia per unità di prodotto utilizzata in Italia sia largamente inferiore a quella di altri paesi occidentali. Ciò è indicativo del fatto che sono state adottate decisioni giuste, su cui non bisognerebbe recriminare, ma che invece dovrebbero essere portate avanti con maggiore determinazione. Il provvedimento in esame è un esempio di come si voglia mutare orientamento e procedere per una strada non virtuosa di incremento della produzione energetica, a prescindere da ogni contesto programmatico di riferimento.

Quanto all'utilizzazione impropria del decreto-legge, ricorda il recentissimo rinvio alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, di un provvedimento di urgenza proprio con motivazioni concernenti l'inserimento in esso di disposizioni non direttamente connesse e prive del requisito della necessità e dell'urgenza. Ritiene che il decreto-legge in esame, se convertito, darà luogo ad un inevitabile contenzioso costituzionale.

Il senatore TRAVAGLIA considera ingiustificate le proteste formulate dal senatore Coviello. A suo avviso, nel corso dell'esame del decreto-legge, la Presidenza della Commissione e i Gruppi di maggioranza hanno dato prova di ampia disponibilità al dialogo ed è stato svolto un approfondimento che non ha confronti, almeno nella sua esperienza personale. Si augura, pertanto, che vi siano le condizioni per il mantenimento dell'ottimo clima in cui si sono svolti fino ad oggi i lavori della Commissione. Dichiara, quindi, il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore CHIUSOLI, nel confermare la propria stima al Presidente, osserva che occorre distinguere questo aspetto da quello della valutazione politica delle scelte che vengono compiute. Da questo punto di vista, quanto è avvenuto nel corso dell'esame del decreto-legge non può che essere giudicato negativamente anche in relazione al ruolo e alle funzioni della Commissione. È indubbio, infatti, che ciò che il Governo e la maggioranza non hanno voluto accettare al Senato, hanno invece accolto alla Camera. Ritiene che si debba trarre insegnamento da questa vicenda anche per gli orientamenti futuri. Dichiara, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore TUNIS osserva che il testo del provvedimento è stato approvato dalla Camera con un drastico ridimensionamento. La sua parte politica conferma la valutazione favorevole anche su tale formulazione. Tuttavia, sarebbe stato auspicabile un diverso atteggiamento del Governo, che avrebbe dovuto difendere alla Camera le scelte compiute al Senato. A suo avviso, ciò deve costituire un monito per il futuro.

Il senatore MUGNAI, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per le modalità con cui la Presidenza conduce i lavori, sottolinea che, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, emerge l'esigenza di giungere alla conversione in legge del decreto-legge. A suo avviso, quanto è avvenuto con riferimento agli articoli aggiuntivi rientra nella normale dialettica tra i due rami del Parlamento.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che il Governo ha agito nel pieno rispetto del lavoro svolto dal Parlamento e, in particolare, ha tenuto conto della indagine conoscitiva sull'energia che è stata realizzata dalla X Commissione della Camera. Sarà quindi presentato un disegno di legge organico, che avrà comunque tempi più lunghi rispetto al provvedimento d'urgenza, per il quale si rende quindi indispensabile la conversione nei tempi costituzionali.

Il presidente PONTONE ringrazia i Senatori che hanno voluto esprimere parole di stima nei suoi confronti e sottolinea come le critiche che gli sono state rivolte non possono, in ogni caso, non considerare che da parte sua vi è sempre stata la massima disponibilità rispetto alle richieste dei Gruppi di opposizione. Anche per l'esame del decreto-legge, ha tenuto conto, senza compiere alcuna forzatura, dei tempi previsti per la conversione e della calendarizzazione in Assemblea per la giornata di oggi. Ritiene che i lavori debbano e possano continuare a svolgersi nel rispetto reciproco e che non vi sia stata alcuna alterazione del ruolo proprio degli organi del Senato e della Camera nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che, nel corso della prossima settimana, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi completerà gli incontri di approfondimento sul disegno di legge n. 1149. Conseguentemente, la discussione generale si svolgerà nella settimana successiva ed il termine per la presentazione degli emendamenti deve essere rinviato al 18 aprile, alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per esaminare il disegno di legge n. 1218.

La seduta termina alle ore 16,15.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1125-B

## Art. 1.

## 1.46

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Debenedetti

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di evitare il pericolo di interruzione» con le seguenti: «Per consentire una migliore offerta».

#### 1.47

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, DEBENEDETTI

Al comma 1, dopo la parola: «evitare» sostituire: «il pericolo» con le seguenti: «l'eventuale pericolo».

### 1.2

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «una volta» con le seguenti: «fatti salvi i termini previsti dalla normativa vigente affinchè venga».

#### 1.1

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «acquisita la» con le seguenti: «acquisito uno studio di impatto ambientale strategico e l'esito positivo della».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, dopo la parola: «acquisita» inserire la seguente: «positivamente».

#### 1.4

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «la VIA» con le seguenti: «conclusione positiva della procedura di VIA».

## 1.48

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, DEBENEDETTI

Al comma 2, quinto periodo, dopo la parola: «VIA» inserire le seguenti: «e nelle aree di rilevante interesse storico-ambientale in cui insistono più iniziative industriali energetiche, acquisita anche la VAS (Valutazione ambientale strategica)».

## 1.3

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, quinto periodo, dopo la parola: «VIA» inserire le seguenti: «da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

### 1.23

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «rilascio dell'autorizzazione» inserire le seguenti: «di cui al comma 1».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «è fatto obbligo» inserire le seguenti: «nel termine massimo di sessanta giorni dall'acquisizione del parere positivo di VIA».

#### 1.24

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di richiedere il» con le seguenti: «di acquisire il».

#### 1.11

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «parere» inserire le seguenti: «vincolante e».

## 1.12

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «motivato» inserire le seguenti: «e positivo».

### 1.14

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «del comune» con le seguenti: «dei comuni».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del comune» inserire le seguenti: «dell'amministrazione preposta ai vincoli previsti dal decreto legislativo n. 490 del 1999».

#### 1.15

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «della provincia» inserire le seguenti: «o delle province».

#### 1.50

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, DEBENEDETTI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Resta fermo che le stesse opere rientrano nell'accordo quadro definito dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che contiene:

- a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;
- b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;
- c) l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione unica, tra i quali:
- 1) coerenza e rispetto dei Piani energetici regionali previsti dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- 2) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta;
- 3) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive;
  - 4) compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale;
- 5) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;
- 6) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali;
  - 7) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerabile;

- 8) riutilizzo di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
- 9) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate».

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Debenedetti

Al comma 3, secondo periodo, dopo: «comma 1» aggiungere le seguenti parole: «, fermo restando che le stesse opere rientrano nell'accordo quadro definito dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che contiene:

- a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;
- *b)* il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;
- c) l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione unica.».

## 1.6

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2».

#### 1.42

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole da: «Il rilascio del parere» fino a: «di cui al comma 2» con il seguente periodo: «Tale parere riguarda i profili di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, idrogeologico e sanitario connessi alla localizzazione delle opere di cui al comma 1».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «non».

## 1.16

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole da: «non può incidere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «positivo costituisce condizione necessaria del procedimento autorizzatorio».

## 1.7

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Qualora le opere di cui al comma 1 comportino» fino alla fine del periodo.

#### 1.45

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, alla parola: «comportino» premettere le seguenti: «non incidano su aree sottoposte a vincolo e».

# 1.44

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «degli strumenti» con le seguenti: «dei vigenti strumenti».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: «strumenti urbanistici» aggiungere le seguenti: «previste ed evidenziate nel progetto approvato ovvero modificazioni».

## 1.17

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: «piano regolatore portuale» inserire le seguenti: «nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento provinciali (P.T.C.P.)».

# 1.18

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: «il rilascio dell'autorizzazione» inserire le seguenti: «avviene nel rispetto del quadro di programmazione urbanistica regionale e».

## 1.19

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole: «ha effetto di» con le seguenti: «è comunque subordinato all'approvazione di una specifica».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: «variante urbanistica» aggiungere le seguenti: «e prevede le modalità di informazione e partecipazione della popolazione locale interessata dalla localizzazione dell'impianto».

#### 1.41

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3-bis, dopo la parola: «UPI» inserire le parole: «le Città metropolitane».

## 1.51

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, DEBENEDETTI

Al comma 3-bis, dopo la parola: «(UPI)» aggiungere le seguenti: «, Unione nazionale comuni, comunità e enti montani (UNCEM)».

#### 1.26

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sostituire la parola: «impianti» con le seguenti: «opere di cui al comma 1».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «ubicati» con l'altra: «ubicate».

## 1.25

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «nei territori di comuni» con le seguenti: «nelle province».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sostituire la parola: «comuni» con la seguente: «province».

#### 1.28

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, dopo la parola: «comuni» inserire le seguenti: «e province».

## 1.29

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sostituire la parola: «adiacenti» con la seguente: «limitrofi».

#### 1.30

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, dopo la parola: «adiacenti» inserire le seguenti: «ad altre province appartenenti alla medesima regione o».

# 1.31

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sostituire la parola: «regioni» con la seguente: «province».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sostituire le parole da: «queste ultime» fino a: «sentite», con le seguenti: «deve essere acquisito il parere positivo e vincolante di queste ultime».

#### 1.32

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sopprimere la parola: «ultime».

#### 1.52

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, DEBENEDETTI

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «sono comunque sentite» con le seguenti: «esprimono il loro parere».

# 1.36

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «devono essere».

## 1.35

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sopprimere la parola: «comunque».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sostituire la parola: «comunque» con la seguente: «obbligatoriamente».

#### 1.37

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, dopo la parola: «sentite» inserire le seguenti: «per l'acquisizione del loro parere».

## 1.38

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, dopo la parola: «ambito» inserire le seguenti: «del procedimento autorizzatorio e».

#### 1.40

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, dopo la parola: «procedura» inserire le seguenti: «di localizzazione degli impianti e del procedimento».

# 1.33

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «di VIA» con le seguenti: «di cui al comma 2».

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 4-bis, dopo le parole: «di VIA» aggiungere le seguenti: «ed esprimono un parere vincolante sulla localizzazione dell'opera».

#### Tit.4

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Sostituire il titolo del decreto-legge, con il seguente: «Misure urgenti per accelerare la costruzione di nuovi impianti di energia elettrica e il potenziamento di quelli già esistenti».

#### Tit.5

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «Misure urgenti» sostituire le rimanenti parole con le seguenti: «per accelerare la costruzione di nuovi impianti di energia elettrica e il potenziamento di quelli già esistenti».

## Tit.1

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» con le seguenti: «finalizzate all'accelerazione delle procedure per l'approvvigionamento energetico».

# Tit.7

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al titolo del decreto-legge, dope le parole: «Misure urgenti per» sostituire le rimanenti parole con le seguenti: «accelerare il procedimento autorizzatorio relativo alla costruzione e all'ampliamento degli impianti di energia elettrica».

Tit.2

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» con le seguenti: «accelerare le procedure relative alla costruzione e al completamento di impianti per la produzione di energia elettrica, nonchè».

Tit.6

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «la sicurezza del sistema elettrico nazionale» con le seguenti: «la semplificazione e l'accelerazione delle procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'ampliamento di impianti di energia elettrica».

Tit.8

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «del sistema elettrico nazionale» con le seguenti: «e la continuità su tutto il territorio nazionale della fornitura di energia elettrica».

Tit.3

Turroni, Donati, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan

Al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè per abbreviare le procedure relative alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica».

\_\_\_\_\_

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

## MARTEDÌ 2 APRILE 2002

#### 64<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 16.10.

#### IN SEDE REFERENTE

- (848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
- (357) STIFFONI ed altri. Norme per la tutela dei lavori atipici
- (629) RIPAMONTI. Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici
- (869) MONTAGNINO ed altri. Norme per la tutela dei lavori «atipici» (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

In apertura di seduta, il senatore BATTAFARANO, intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che è in corso una discussione sulle modalità di prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 848 che coinvolge non soltanto il Parlamento, ma anche importanti soggetti esterni ad esso, in particolare le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro. Inoltre, non si può non tener conto della recente manifestazione nazionale della CGIL e dello sciopero generale indetto dalle confederazioni sindacali per il 16 aprile. A fronte di eventi così rilevanti, il Presidente del Consiglio ha di recente espresso la volontà di riaprire il tavolo del confronto tra il Governo e le parti sociali: si tratta di una scelta saggia, rispetto alla quale la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di sospendere i propri lavori, in attesa della ripresa del dialogo sociale e dell'esito dello

stesso, al fine di evitare di assumere decisioni che potrebbero rivelarsi contraddittorie rispetto ad eventuali intese raggiunte al tavolo delle trattative.

Il senatore RIPAMONTI si associa alla richiesta di sospensione dell'esame dei disegni di legge in titolo formulata dal senatore Battafarano.

Il senatore MONTAGNINO, nel pronunciarsi favorevolmente sulla proposta formulata dal senatore Battafarano, fa presente che, anche sulla base delle notizie apparse sugli organi di stampa, l'eventuale riapertura del confronto tra le parti sociali dovrebbe avere ad oggetto tutte le materie disciplinate dal disegno di legge n. 848, ivi comprese quelle che figurano nei primi articoli. Pertanto, la proposta di differire l'esame, lungi dall'assumere una valenza ostruzionistica, potrebbe concorrere alla definizione di una serie di questioni che ormai si trascinano da troppo tempo.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che i reiterati tentativi del Governo di riaprire il dialogo con le parti sociali non hanno portato finora a risultati che consentano di prevedere la ripresa del confronto. In tale situazione, una sospensione dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 848 avrebbe luogo senza alcun fondamento concreto e, pertanto, il Governo non può che invitare la Commissione a proseguire i suoi lavori, fermo restando l'auspicio di una ripresa del confronto con gli attori sociali interessati. Ad esso, peraltro, la prosecuzione del dibattito parlamentare può offrire un utile contributo, in particolare in ordine alla definizione delle materie che non costituiscono oggetto di particolare contrasto tra le forze politiche. Su altre parti più controverse del disegno di legge n. 848, in particolare sugli articoli 3, 10 e 12, relativi rispettivamente al riordino degli ammortizzatori sociali, alle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ed alla nuova disciplina dell'arbitrato, la Commissione potrebbe decidere tempi e modalità di discussione differenziati e compatibili con la complessità della materia e la marcata diversità delle posizioni di merito.

Il relatore TOFANI ritiene che, dato per acquisito il comune auspicio di una rapida ripresa del dialogo sociale, l'odierno confronto debba essere finalizzato a mettere a punto le modalità più idonee a definire un'ipotesi credibile di prosecuzione dell'esame, evitando irrigidimenti su posizioni contrapposte. E' infatti, a suo avviso, del tutto ragionevole procedere nell'esame, come richiesto dal rappresentante del Governo, pur nella consapevolezza che su alcuni temi del disegno di legge n. 848 sono tuttora aperti la riflessione e il dibattito tra le parti sociali. D'altra parte, si può ipotizzare che la discussione parlamentare si svolga con modalità che consentano di dare la precedenza alla trattazione di argomenti sui quali la contrapposizione tra i gruppi politici è meno acuta, accantonando temporaneamente gli articoli che disciplinano le materie più controverse, in particolare gli articoli 3, 10 e 12.

Il senatore VIVIANI ricorda che, nella seduta di martedì 26 marzo, la Commissione convenne sull'opportunità di rinviare brevemente l'esame del disegno di legge n. 848, in attesa che si chiarissero le possibilità di una ripresa del confronto tra le parti sociali, dichiaratesi disponibili a riaprire il dialogo su alcune materie oggetto del disegno di legge n. 848. Il Governo, dal canto suo, ha adombrato la possibilità di riprendere il confronto dopo lo sciopero generale, non soltanto sull'articolo 10 del disegno di legge n. 848, ma anche su altri aspetti dello stesso. La situazione attuale presenta dunque delle aperture interessanti, rispetto alle quali, peraltro, si rende necessaria una scelta precisa sulla prosecuzione dell'iter di approvazione, poiché sarebbe deprecabile che eventuali future intese intervenute in sede di concertazione risultassero poi in contrasto con decisioni già adottate dal Parlamento. Più seria e ragionevole, a questo punto, appare la scelta di sospendere l'esame parlamentare in attesa della riapertura e dell'esito del dialogo sociale, per poi valutare le proposte che verranno formulate in tale sede. La prosecuzione dell'esame, d'altro canto, concorrerebbe a irrigidire i rapporti tra le parti sociali e a rendere più difficoltoso il confronto, per cui si rende opportuna una riflessione, anche da parte del Governo, sui comportamenti più idonei ad agevolare la riapertura delle trattative.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione finora ha modulato i tempi dell'esame parlamentare dei disegni di legge in titolo in forme tali da favorire il confronto tra le parti sociali, senza mai operare forzature o accelerazioni che potessero in qualche modo comprometterlo o renderlo più difficoltoso.

Il senatore Tommaso SODANO ritiene non convincenti le risposte fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo ai rilievi del senatore Battafarano e osserva che l'eventuale sovrapposizione tra l'esame parlamentare e il confronto tra le parti sociali ed il Governo rischia di aumentare la confusione che ha caratterizzato finora la discussione del disegno di legge n. 848. Peraltro, anche le recenti dichiarazioni rese alla stampa dal relatore, sulla possibilità di concludere l'*iter* dei provvedimenti in titolo entro il 19 aprile, appare in palese contrasto rispetto ad una ipotesi di ripresa della concertazione. L'idea di accantonare alcuni articoli appare poi poco convincente, mentre un rinvio della discussione parlamentare potrebbe effettivamente rafforzare la possibilità che il confronto tra le parti sociali, mai realmente decollato, possa effettivamente aprirsi e pervenire alla definizione di soluzioni condivise.

Il senatore DI SIENA, dopo aver rilevato che l'atteggiamento dell'Esecutivo, oscillante tra le ipotesi contrastanti di ripresa del dialogo sociale e di accelerazione dell'esame parlamentare, costituisce un fatto inedito nella storia delle relazioni industriali e della concertazione, esprime perplessità sull'idea che i punti di maggiore controversia riguardino le parti del disegno di legge relative al riordino degli ammortizzatori sociali,

alle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e all'arbitrato, dato che a suo avviso le divergenze tra la maggioranza e l'opposizione investono il complesso delle materie affrontate nel disegno di legge di delega. Per quanto indice apprezzabile di buona volontà, la proposta del relatore non sembra pertanto pertinente. D'altra parte, la scelta di proseguire la discussione parlamentare è destinata obiettivamente ad indebolire le possibilità di ripresa del confronto tra le parti sociali e, inoltre, potrebbe condurre alla formalizzazione, nelle sedi parlamentari, di decisioni suscettibili di essere smentite o comunque modificate nel caso, auspicato, della riapertura di un tavolo delle trattative e di un esito positivo delle stesse.

Il senatore PAGLIARULO osserva che la reiterazione di giudizi molto duri da parte di autorevoli esponenti del Governo sulle posizioni assunte dalle organizzazioni sindacali aumenta la confusione circa i reali intendimenti del Governo in merito alle questioni attinenti al disegno di legge n. 848. Se tuttavia la linea dell'Esecutivo punta alla ripresa del dialogo con le parti sociali, la proposta di sospensione, formulata dal senatore Battafarano, appare senz'altro ragionevole e il suo accoglimento può concorrere a rendere concreta la disponibilità al dialogo manifestata di recente dal Presidente del Consiglio.

Secondo il senatore FLORINO le argomentazioni addotte dai senatori appartenenti ai gruppi politici dell'opposizione costituiscono una vera e propria messa in discussione delle prerogative fondamentali del Parlamento, la cui autonomia decisionale verrebbe di fatto vanificata, e posta in condizione di subordinazione rispetto alle determinazioni delle parti sociali, ove si pervenisse ad accogliere la richiesta di sospensione dei lavori. Pertanto, a suo avviso, sono da accogliere le proposte formulate dal relatore e dal rappresentante del Governo, eventualmente accantonando gli articoli che disciplinano le materie più controverse, ma senza contemplare alcuna interruzione del normale *iter* di esame dei provvedimenti in titolo.

Il relatore TOFANI, con riferimento ad una osservazione del senatore Tommaso Sodano, fa presente che nell'intervista da lui rilasciata ad una agenzia di stampa, il riferimento alla data del 19 aprile era inteso in relazione all'inizio del periodo di sospensione dei lavori del Senato, recentemente deciso dalla Conferenza dei Presidente dei gruppi parlamentari. Come è stato riportato più puntualmente da alcuni quotidiani, egli ha affermato in quella sede che i tempi di conclusione dell'*iter* parlamentare non sono al momento prevedibili.

Il richiamo al primato del Parlamento è senz'altro giusto e condivisibile, ma esso deve tenere conto del complesso dell'*iter* di approvazione dei disegni di legge presso entrambe le Camere, all'interno del quale deve essere contemplata la necessità di prestare la dovuta attenzione al ruolo svolto dalle grandi organizzazioni sociali e ai possibili arricchimenti che possono provenire da esse nella messa a punto di provvedimenti che investono i grandi temi del lavoro e della crescita dell'occupazione. In tale contesto, una modulazione dell'esame parlamentare che consenta di individuare in modo più preciso i punti maggiormente delicati e complessi del disegno di legge di delega può senz'altro rappresentare un atteggiamento responsabile del Parlamento, nel senso di costituire un ulteriore invito al Governo a lavorare per rafforzare le condizioni più favorevoli alla ripresa del dialogo sociale da tutti auspicato.

Il senatore PETERLINI, nel dichiarare di condividere la proposta avanzata dal senatore Battafarano, esprime apprezzamento per lo svolgimento del dibattito in corso, indice di una apertura al dialogo e di un atteggiamento di reciproca attenzione tra i gruppi politici che, di converso, rende ancora più evidente il contrasto con la chiusura che caratterizza l'attuale fase dei rapporti tra le parti sociali. Ferme restando le prerogative e l'autonomia delle Camere, è opportuno che dalla Commissione venga un chiaro appello a tutti gli attori sociali, affinché si eviti uno scontro che non è nell'interesse dei lavoratori e dell'intero Paese. In tal senso, egli ritiene che la proposta di sospensione dei lavori possa concorrere positivamente a sbloccare la situazione attuale.

Il senatore TREU ritiene del tutto condivisibili le motivazioni della proposta di sospensione avanzata dal senatore Battafarano. Osserva che, data la complessità dei rapporti tra il Parlamento e le sedi della concertazione, il problema posto nel dibattito odierno è suscettibile di riproporsi anche in futuro. Spetta pertanto al Governo di definire con chiarezza le proprie scelte: infatti, se intende perseguire la strada del dialogo con le parti sociali, ha anche la responsabilità di indicare tempi e modi dell'*iter* parlamentare di esame coerenti con tale opzione, senza che per questo si debbano considerare lese le prerogative del Parlamento.

L'ipotesi di accantonamento dei tre articoli più controversi appare comunque poco credibile, dato che la concertazione dovrebbe investire il complesso delle materie disciplinate dal disegno di legge delega e non soltanto una parte di esse.

Il sottosegretario SACCONI osserva che la presentazione di oltre mille emendamenti al disegno di legge n. 848 indica che il confronto parlamentare si trova in un contesto che configura una contrapposizione di tipo ostruzionistico, del tutto legittima, ma della quale occorre tenere conto nella valutazione delle modalità di prosecuzione dei lavori. Il dialogo sociale, nei confronti del quale il Governo anche recentemente ha riaffermato la propria fiducia, si è svolto, ma fino ad oggi si è concluso in modo infruttuoso, malgrado l'ampiezza e l'approfondimento delle discussioni tenutesi in sedi sia formali che informali. Tale dialogo, peraltro, aveva fatto constatare la presenza di un atteggiamento diversificato delle diverse componenti sindacali sulla gran parte delle materie disciplinate dal disegno di legge delega, salvo che sull'articolo 10, che il Governo ha presentato nella fase conclusiva del confronto, assumendo un'iniziativa di mediazione rispetto ai contrasti che si erano registrati tra i diversi attori

sulle eventuali modifiche da apportare all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il Governo si augura che, dopo lo sciopero generale, si creino le condizioni per una riapertura del confronto, ma non è in grado di dire se e in quale forma tale auspicio potrà concretizzarsi: pertanto, al momento, non può non chiedere alla Commissione di procedere nell'esame, anche perché una sospensione di esso suonerebbe come un atto incomprensibile di sfiducia da parte dell'Esecutivo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene nei confronti delle proprie proposte.

Come ha giustamente ricordato il Presidente, finora l'*iter* parlamentare si è svolto senza forzature e, ove si creassero condizioni diverse da quelle attuali nei rapporti tra le parti sociali ed il Governo, quest'ultimo non mancherebbe di porre il problema al Parlamento, affinché questo possa adottare le decisioni più opportune.

Poiché non vi sono altri interventi, il PRESIDENTE chiede al senatore Battafarano se insiste nella sua richiesta di sospensione.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver ribadito che la sua richiesta parte dall'esigenza di evitare una sovrapposizione tra l'*iter* parlamentare e le procedure di concertazione che potrebbe rivelarsi in contrasto con le scelte di apertura al confronto espresse di recente dal Presidente del Consiglio, chiarisce che la sua proposta è volta a sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo fino al quando non si concluda l'auspicato dialogo tra le parti sociali, ovvero fino a quando il Governo non dichiari esplicitamente che tale dialogo non avrà luogo.

Posta ai voti, la proposta di sospensione dell'esame dei disegni di legge avanzata dal senatore Battafarano è respinta.

Il PRESIDENTE avverte che riprenderà l'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848.

Il senatore BATTAFARANO fa propri e dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1 di cui è primo firmatario il senatore Ripamonti – temporaneamente assentatosi dalla seduta – che non sono stati illustrati nelle sedute precedenti, a partire dall'emendamento 1.164. Illustra quindi l'emendamento 1.224, che intende sostituire il numero 2 della lettera *l*) del comma 2 dell'articolo 1 con una formulazione meno generica di quella proposta dal Governo e più attenta alla garanzia dei diritti dei lavoratori.

Il senatore PAGLIARULO dà per illustrato l'emendamento 1.82.

Il senatore VIVIANI dà per illustrato l'emendamento 1.223.

Il senatore Tommaso SODANO illustra l'emendamento 1.256, che mira ad introdurre il principio dell'espressione del consenso da parte dei lavoratori o, in via subordinata, l'applicazione della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991 nel caso di cessione di un ramo di azienda. Alle stesse finalità, si ispira l'emendamento 1.257. Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.258 e aggiunge la propria firma all'emendamento 1.224.

Il presidente ZANOLETTI dà per illustrato l'emendamento 1.87.

Il senatore FABBRI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.237 e fa proprio, dandolo per illustrato, l'emendamento 1.226, stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore DI SIENA dà quindi per illustrato l'emendamento 1.225.

Rispondendo ad un quesito del senatore MONTAGNINO, il PRESI-DENTE lo informa di avere comunicato al Presidente della Commissione bilancio le osservazioni che lo stesso senatore Montagnino aveva sollevato, nella precedente seduta, in relazione al parere contrario espresso sull'emendamento 1.231, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Presidente ricorda altresì che erano stati accantonati gli emendamenti 1.229 e 1.227, in attesa che su di essi si pronunciasse la 5<sup>a</sup> Commissione permanente che ne aveva a sua volta rinviato la trattazione. Non essendo ancora pervenuto il relativo parere, invita i proponenti ad illustrarli.

Il senatore TREU illustra congiuntamente gli emendamenti 1.229 e 1.227. Osserva preliminarmente che entrambi dimostrano come anche in materia di servizi per l'impiego, di formazione professionale e di fornitura di lavoro subordinato, esistano tra la maggioranza e l'opposizione significative divergenze che meritano di essere adeguatamente sottolineate. Limitandosi all'esposizione dei punti salienti dei due emendamenti, osserva in primo luogo che in entrambi viene posto il problema del rapporto tra lo Stato e le regioni: per evitare l'insorgere di conflitti di carattere costituzionale, si propone che le materie oggetto degli emendamenti vengano definite dal Governo previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. In attesa di una sistemazione dell'intera materia della competenza legislativa concorrente, infatti, l'unico modo per evitare l'insorgere di un ampio contenzioso tra Stato e regioni consiste nella definizione dei rispettivi ambiti di competenza , caso per caso, attraverso specifiche intese.

Un secondo elemento di rilievo che caratterizza entrambi gli emendamenti è la stretta connessione che si stabilisce tra i servizi per l'impiego e la formazione professionale continua, ignorata, invece, dal disegno di legge n. 848. Le proposte emendative prevedono anche meccanismi di potenziamento della formazione professionale attraverso il ricorso ad incentivi fiscali, secondo un indirizzo che anche il Governo aveva enunciato, senza poi perseguirlo, nell'ambito delle iniziative legislative dei cosiddetti «cento giorni». In relazione a tale finalità, viene previsto lo stanziamento di risorse finanziarie di moderata entità. Un terzo elemento che caratte-

rizza i due emendamenti riguarda la previsione che i servizi per l'impiego siano destinati non soltanto ai lavoratori subordinati, ma anche ai lavoratori atipici ed autonomi, che necessitano, al pari degli altri, di adeguati strumenti di sostegno per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro. Si tratta di un tema che anticipa una parte consistente del più volte auspicato Statuto dei nuovi lavori.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 è conclusa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi immediatamente prima dell'inizio della seduta odierna, ha deciso di sottoporre all'esame della Commissione la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani.

Pertanto, l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 15, è integrato, sui lavori della Commissione, con l'esame di tale proposta.

La seduta termina alle ore 17,30.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848

## Art. 1.

#### 1.164

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «anche se non».

## 1.72

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «direttamente o».

## 1.71

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «o indirettamente».

## 1.163

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Governo è tenuto a procedere all'abrogazione delle disposizioni vigenti relative alle materie regolate dai decreti legislativi previsti dal presente articolo, garantendo in ogni caso che non vi sia alcun abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori».

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera i), agiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che da ciò non ne derivi in alcun modo una attenuazione dei diritti e delle tutele esistenti a favore dei lavoratori;».

### 1.82

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere la lettera 1) del comma 2 dell'articolo 1.

## 1.222

Ripamonti, Viviani, Montagnino, Gruosso, Battafarano, Pagliaruolo, Piloni, Treu, Dato, Di Siena

Al comma 2, sopprimere la lettera 1),

#### 1.180

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera 1),

## 1.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole: «che ha modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda».

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole da: «al fine di armonizzarlo» fino alla fine del periodo.

#### 1.182

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «al fine di» aggiungere le seguenti: «incrementare le garanzie in merito al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, nonchè».

## 1.181

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «nella presente delega» aggiungere le seguenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una attenuazione dei diritti e delle tutele vigenti a favore dei lavoratori interessati,».

# 1.223

Viviani, Montagnino, Gruosso, Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo, Piloni, Treu, Dato, Di Siena

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il punto 1).

## 1.183

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 1).

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), al numero 1) sostituire la parola: «eliminazione» con la seguente: «conferma».

#### 1.185

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), al numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte dei lavoratori o, in difetto, provvedendo all'applicazione della procedura di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 per la determinazione delle singole unità da cedere unitamente al ramo d'azienda d'azienda in base a criteri oggettivi;».

#### 1.256

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera 1), al punto 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte dei lavoratori o, in difetto, provvedendo all'applicazione della procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, per la determinazione delle singole unità da cedere unitamente al ramo d'azienda d'azienda in base a criteri oggettivi;».

## 1.186

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), al numero 1) dopo le parole: «preesistente al trasferimento» aggiungere le seguenti: «prevedendo il diritto di assorbimento, da parte del subentrante, dei lavoratori in forza al precedente appaltatore;».

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera 1), al punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo il diritto di assorbimento da parte del subentrante dei lavoratori in forza al precedente appaltatore».

## 1.187

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 2).

## 1.224

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 2, lettera 1), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) nelle ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, previsione di una solidarietà tra appaltante e appaltatore, nel rispetto di uniforme trattamento economico e normativo per i lavoratori interessati».

## 1.87

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera 1), punto 2), dopo la parola: «appaltatore», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile».

# 1.237

**F**ABBRI

Al comma 2, lettera 1), punto 2), dopo la parola: «appaltatore», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile».

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), punto 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «mantenendo fermi i principi di cui all'articolo 2112 del codice civile ed in particolare quelli relativi all'obbligo, nei confronti dell'acquirente, dell'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento;».

## 1.190

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), dopo il punto 2), aggiungere il seguenti:

«2-bis) previsione di un adeguato sistema di tutele dei lavoratori interessati, in particolare, finalizzato alla garanzia dei rapporti contrattuali in essere;

## 1.226

BUCCIERO, DE MASI, FLORINO

Al comma 2, lettera 1), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile».

## 1.188

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile».

DI SIENA, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO

Al comma 2, lettera 1), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di uniforme trattamento economico e normativo per i lavoratori interessati;».

## 1.191

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

#### 1.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera m) sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

## 1.193

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera m) dopo le parole: «testi unici» aggiungere le seguenti: «adottati secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del Ministro per le attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie,».

## 1.192

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera m) aggiungere in fine i seguenti periodi: «I testi unici sono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politi-

che sociali, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del Ministro per le attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie. Il governo è tenuto a trasmettere lo schema di decreto legislativo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro. Il parere deve essere reso entro quaranta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute conformi a quanto disposto dalla presente legge. Il governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle predette Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni».

1.258

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

\_\_\_\_

#### 1.229

Treu, Montagnino, Battafarano, Dato, Piloni, Viviani, Gruosso, Di Siena

L'articolo 1 è sostituito dai seguenti articoli:

«Art... - (Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua) – 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

- 3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;
- b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolte ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.
- 4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:
- a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;
- b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;
- c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standards* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità

montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

- d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.
- 5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004 ai quali, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
- «Art... (Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro) 1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:
- a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:
- "5) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 496 del 1997 e per quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 196 del 1997;
- 6) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempli e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;
- 7) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intemediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti da

associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

- 8) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accreditamento, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie.";
- b) all'articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, dopo le parole: "per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2", sono aggiunte le seguenti: "salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato";
- c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: "Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso";
- d) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:
- "h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis";
- e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
- "2-bis. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non potranno superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi";
- f) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- "4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fissano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice";
- g) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:
- "a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, 1º periodo, ultima parte, dell'articolo 1";

- *h*) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:
- "1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-bis dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fornitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro.";
- *i*) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:
- "2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione l'articolo 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fornitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato.":
  - j) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati.";
- *k)* le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

Montagnino, Treu, Battafarano, Dato, Piloni, Viviani, Gruosso, Di Siena

Il comma 1 e il comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituiti dal seguente articolo:

- «Art... (Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua) 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.
- 2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano

un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

- 3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;
- b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolte ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.
- 4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:
- *a)* realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione:
- b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;
- c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standards* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre

2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

# <u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

# AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 APRILE 2002 53<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(223) MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (Parere alla 9ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MALAN riferisce sui disegni di legge in titolo illustrandone il testo e rilevando che l'alimentazione figura, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fra le materie di competenza concorrente. Dopo aver evidenziato l'esigenza di adottare disposizioni che assicurino una disciplina omogenea sul territorio statale in tema di tutela di un prodotto tipico quale il tartufo, anche ai fini di assicurare delle efficaci forme di raccordo con l'ordinamento comunitario, propone di esprimere parere favorevole. La senatrice DENTAMARO chiede se un'applicazione estensiva del principio che l'alimentazione figura fra le materie di competenza concorrente non comporti un'eccessiva compressione delle competenze esclusive delle regioni in materia di agricoltura.

Il presidente PASTORE osserva che il disegno di legge n. 799 – sebbene all'articolo 2 rechi un vincolo alle regioni, che sarebbe opportuno rimuovere, in merito all'impiego della fonte regolamentare per disciplinare la raccolta dei tartufi – appare più in linea con l'articolo 117 della Costituzione, come risulta modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, rispetto ai disegni di legge n. 223 e n. 524, che entrano maggiormente nel dettaglio, lasciando minore spazio alla potestà legislativa che spetta alle regioni in materia concorrente. Egli ricorda inoltre che le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari soggiacciono all'obbligo di notifica alla Commissione europea.

Il relatore MALAN sottolinea l'esigenza di tener conto della distinzione fra l'alimentazione, che costituisce una materia di competenza concorrente, e l'agricoltura in senso stretto, che rientra fra le materie di competenza regionale esclusiva, e conviene con le considerazioni del presidente Pastore.

La Sottocommissione conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

- (721) MANFREDI ed altri. Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale
- (731) MONTINO ed altri. Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli edifici
- (861) SPECCHIA ed altri. Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato
- (1093) VALLONE e DETTORI. Istituzione dell'anagrafe dei fabbricati e messa in sicurezza del patrimonio edilizio a rischio

(Parere su testo unificato alla 13ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore PASTORE illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo ricordando che lo scorso 23 gennaio la Commissione ha espresso un parere contrario sui disegni di legge n. 721 e 731 riscontrandovi una serie di previsioni di dettaglio in materie oggetto di competenze normative primarie delle regioni. Dopo aver espresso apprezzamento per il fatto che taluni dei suddetti rilievi sono stati recepiti nel testo unificato in esame, l'oratore osserva tuttavia che permangono motivi di perplessità in ordine agli articoli 1 e 2, che andrebbero più opportunamente riformulati in termini di principi fondamentali, costituendo il governo del territorio una materia di competenza concorrente, in cui deve essere riconosciuto uno spazio adeguato alla potestà legislativa delle regioni. Ciò attiene, fra l'altro, ai termini entro i quali deve essere effettuata

la ricognizione del patrimonio edilizio, all'adeguamento della relativa normativa alla peculiarità delle situazioni locali e alla definizione di aspetti di dettaglio come quelli indicati all'articolo 2. Non suscitano invece problemi di conformità con l'ordinamento costituzionale le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali ed assicurazioni di cui all'articolo 3.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

La seduta termina alle 15,30.

# BILANCIO (5<sup>a</sup>)

# Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 APRILE 2002

64<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 17.

(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere di nulla osta sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

Il sottosegretario TANZI, replicando ai rilievi avanzati dal relatore GRILLOTTI nella precedente seduta, fa presente che, con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, la quantificazione del maggior gettito è stata effettuata in maniera prudenziale, in quanto, a fronte di circa 3.000.000 di procedimenti, sono stati considerati come ricadenti nella fattispecie in esame 100.000 casi, corrispondenti al 3,33 per cento del totale dei procedimenti. Il numero dei casi è stato moltiplicato per un importo medio di lire 300.000 (euro 154,93), corrispondente all'aumento di scaglione. Segnala poi che tali effetti finanziari rivestono carattere permanente.

Per quanto riguarda le osservazioni sul comma 2 dell'articolo 1, il Sottosegretario fa presente che tale norma non determina effetti finanziari, in quanto la prenotazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta, serve solo ad evitare che l'anticipazione del contributo gravi sulla persona offesa dal reato. Il contributo viene poi recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda, poi, il comma 4 dell'articolo 1, segnala che la quantificazione degli oneri connessi alla riscossione coattiva è stata effettuata sulla base del presupposto che gran parte del gettito venga acquisito nella forma ordinaria e che anche i casi di omesso o insufficiente pagamento vengano risolti bonariamente. Rimane, pertanto, solo una parte residuale del gettito (pari a circa 10 miliardi di lire) per la quale occorre avviare la procedura coattiva e che configura la previsione di un onere annuo del 10 per cento, pari, appunto, a 1 miliardo di lire (euro 516.456,89).

Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 1, il Sottosegretario precisa che per i procedimenti in materia tavolare appare improprio, anzi iniquo, prevedere una ulteriore imposizione fiscale, in quanto già assoggettati fiscalmente alle Regioni a statuto speciale presso le quali si trovano gli Uffici tavolari; che i procedimenti cautelari attivati in corso di causa erano già esentati dal pagamento del contributo unificato del punto 4 della tabella 1, allegata alla legge n. 488 del 1999; che, infine, i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione costituiscono procedimenti incidentali e, in quanto tali, si inseriscono all'interno di un procedimento principale, per il quale è stato già assunto l'obbligo del pagamento del contributo unificato.

Per quanto riguarda il comma 6, rileva preliminarmente che le esenzioni si riferiscono a procedimenti per i quali il regime transitorio potrebbe determinare complicazioni sia alla parte che agli uffici e per i quali si presume che sia stato già assolto l'obbligo del pagamento sulla base del vecchio regime. L'obbligatorietà del versamento del contributo unificato determina sicuramente un incremento del gettito, difficilmente quantificabile e, pur tuttavia, ragionevolmente compensativo degli effetti negativi derivanti dalle esenzioni.

Per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista per i ricorrenti di cui alla cosiddetta «legge Pinto», precisa che la differenza tra gli oneri annui a regime (minor gettito pari a euro 309.874,14) e l'onere stimato per l'anno 2002 (minor gettito pari a euro 1.084.559,49) è giustificato dallo smaltimento, previsto entro il presente anno, dei diecimila ricorsi pendenti; pertanto, conferma che l'onere a regime, a decorrere dall'anno 2003, è pari a euro 309.874,14.

In conclusione, il Sottosegretario rileva che le modifiche introdotte dal decreto legge in esame si sono rese necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e poiché esse, sostanzialmente, consistono in una rimodulazione del contributo unificato nel loro insieme, ai fini del gettito, sono da ritenersi neutrali e conseguentemente non apportano nessuna modifica rispetto a quanto già stimato nella precedente relazione tecnica, lasciando inalterato il profilo finanziario originario.

Il senatore MORANDO, pur prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Tanzi, fa presente che, a suo avviso, le stime indicate nella relazione tecnica non risultano ancora sufficientemente chiare. Su proposta del relatore GRILLOTTI, la Commissione, a maggioranza, delibera quindi di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

L'esame degli emendamenti viene invece rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,15.

## INDUSTRIA $(10^a)$

## Sottocommissione per i pareri

#### MARTEDÌ 2 APRILE 2002

#### 12<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Ambrosio, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

## alla 3<sup>a</sup> Commissione:

(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000: parere favorevole con osservazioni.

# **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

#### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

#### III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 15

#### PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Governo sulla crisi in Medio Oriente.
- II. Comunicazioni del sottosegretario Mantica sugli esiti della Conferenza di Monterrey e sulla preparazione del Vertice di Johannesburg.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 14,30

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48-bis del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

#### IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e del voto regionale n. 30 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1213) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- ANGIUS ed altri. Norme in materia di conflitto di interessi (9) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).
- CAMBURSANO. Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
- CAVALLARO ed altri. Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANCINO. Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- RIPAMONTI. Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
- MALABARBA ed altri. Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).
- ANGIUS ed altri. Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).
- VILLONE ed altri. Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

#### III. Esame dei disegni di legge:

 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
   (1271) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ROLLANDIN ed altri. Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PAGANO e DE ZU-LUETA. – Modifica degli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione relativa alle pari opportunità nella rappresentanza elettorale (10).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DATO ed altri. Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (467).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GRECO ed altri. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1229).

#### IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).
- IOANNUCCI ed altri. Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

#### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 15

#### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (973) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- BUCCIERO ed altri. Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (82).

#### IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dei disegni di legge:
- PASTORE ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BETTAMIO ed altri. Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217).
- PASTORE ed altri. Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Misure contro la tratta di persone (885) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa).
- DE ZULUETA ed altri. Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 81).

#### IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati).

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 14

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini sulla situazione in Argentina.

#### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000 (1218).

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2002 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché alloggi per il personale (n. 87).
- Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 90).

## DIFESA $(4^a)$

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 15

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia (n. 31).
- Programma pluriennale di A/R dello Stato maggiore della Marina
   n. 1/2002 relativo all'acquisizione di 10 Fregate di nuova generazione
   (n. 91).

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 9 e 15

#### IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).

### FINANZE E TESORO (6a)

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 8,30 e 14,30

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione dell'Associazione concessionari Bingo (Ascob).

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per il credito sportivo (n. 28).
- Proposta di nomina di un componente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB (n. 29).
- Proposta di nomina di un componente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB (n. 30).

#### ISTRUZIONE $(7^a)$

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 15

#### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI. Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce (32).
- ZAVOLI ed altri. Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma (746).
- BEVILACQUA. Interventi per la realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia (1021).
- COLLINO ed altri. Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003» (1042).

 ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270).

#### IN SEDE CONSULTIVA

#### Esame del documento:

 Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2001 (Doc. LXXXVII, n. 2).

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Piano per l'ulteriore ripartizione di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 92)
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di direttiva per l'anno 2002 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 94).

#### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

#### AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

Verifica dell'attuazione del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

\_\_\_\_

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 15

#### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524)
- RONCONI ed altri. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).

#### AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

 Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 15

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani.

#### IN SEDE REFERENTE

- I. Esame del disegno di legge:
- MONTAGNINO. Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- TOMASSINI. Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
- RIPAMONTI. Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
- MAGNALBÒ. Norme per contrastare il fenomeno del mobbing (422).
- COSTA. Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
- BATTAFARANO ed altri. Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
- TOFANI ed altri. Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

## IGIENE E SANITÀ (12a)

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 15

#### IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
 (1271) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: predisposizione del programma dell'indagine.

#### IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BASTIANONI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- TOMASSINI. Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).

- ALBERTI CASELLATI ed altri. Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività
  del rapporto di lavoro (397).
- COLETTI ed altri. Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
- IV. Esame del disegno di legge:
- PEDRINI ed altri. Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 14,30

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli: discussione della proposta di documento conclusivo.

# COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 13,30

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere (ANOLF).

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 3 aprile 2002, ore 14

Audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI.